

Agli Ordini Professionali
Loro Sedi

A tutti gli Istruttori Tecnici del SUE - SUAP

Oggetto: costo di costruzione art. 16 D.P.R. 380/01 – Adeguamento costo base dopo le disposizioni dell'art. 4 L.R. 36/2025.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2025, n. 36, recante "Modifiche all'art. 8 della L.R. 89/1998", il quale ha così sostituito il quinto e il settimo comma dell'articolo 8:

«5. Il costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per i nuovi edifici è determinato nella misura pari al 15 per cento del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, come definito con deliberazione di Giunta regionale a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457.»

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 dell'11.02.2026, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. n. 89/1998, come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 36/2025, con la quale è stato determinato il costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata in € 1.598,33, quale parametro regionale di riferimento ai fini della determinazione del costo di costruzione di cui all'art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001;

CONSIDERATO che applicando la percentuale del 15 per cento al costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata di € 1.598,33, il costo di costruzione base per i casi di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in € 239,75 (arrotondato ai centesimi);

DISPONE

Che il costo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 è determinato in € 239,75.

L'Aquila li, 18/02/2026

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Belligno

